


ORIGINALE  COPIA COMUNE



# COMUNE DI BUCCIANO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

Via Provinciale - 82010 Bucciano (BN)  
Tel. 0823 / 712742 - Fax 0823 / 714312  
C.C.P. n. 12653820  
[www.comune.bucciano.bn.it](http://www.comune.bucciano.bn.it)



## SETTORE EDILIZIA PRIVATA

# PERMESSO DI COSTRUIRE N. 05/2026

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la domanda in data 18/02/2026, assunta al protocollo generale del Comune al n. 1092 del 19/02/2026, presentata dal Sig. CIAMBRIELLO Domenico nato a Bucciano (BN) il 06/07/1955 (C.F. CMB DNC 55L06 B239F) ed ivi residente alla Via Fizzo, n. 12, in qualità di proprietario, con la quale veniva richiesto il permesso di costruire, per cambio di destinazione d'uso al fabbricato sito alla Via Fizzo, secondo le risultanze del progetto tecnico a firma dell'Ing. Angelo GIAQUINTO di Bucciano (BN), sul fabbricato distinto in catasto al foglio n. 11 mappale 479 sub 3,4,5 e 6;  
**Accertato** che il richiedente ha titolo per richiedere il suddetto permesso di costruire in qualità di proprietario;

**Visto** il parere del responsabile comunale del procedimento;

**Viste** le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;

**Dato atto** che l'opera di cui alla presente concessione non ricade nei casi di concessione gratuita ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

**Dato atto** che il tecnico incaricato ha prodotto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di avvenuto pagamento delle spettanze professionali da parte del committente, ai sensi dell'art. 3 delle L.R. n. 59/2018, in data 18/05/2026;

**Accertato:**

- ✓ Che in data 18/05/2026 è stato versato sul CCP intestato al Comune di Bucciano l'importo di €. 3.111,46 a titolo di:
  - ✓ €. 479,70 oneri di urbanizzazione;
  - ✓ €. 2.531,76 costo di costruzione;
  - ✓ €. 100,00 diritti di segreteria per il rilascio del P.d.C.;

**Visto** l'art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001;

### PERMETTE

al Sig. CIAMBRIELLO Domenico nato a Bucciano (BN) il 06/07/1955 (C.F. CMB DNC 55L06 B239F) ed ivi residente alla Via Fizzo, n. 12, in qualità proprietario, di eseguire i lavori di cui trattasi, secondo le risultanze del progetto approvato a firma del tecnico di fiducia Ing Angelo GIAQUINTO di Bucciano (BN) sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al

progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

L'inizio lavori, **così come previsto dal punto 1) delle seguenti prescrizioni generali**, dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio del presente permesso di costruire pena la decadenza del permesso di costruire stesso.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile, non può essere superiore a tre anni dall'inizio lavori.

Se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta un nuovo permesso di costruire per la parte non ultimata.

## PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) I lavori suddetti dovranno avere inizio entro un anno dalla data di rilascio del presente permesso di costruire e dovranno essere completati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori. Dell'avvenuto inizio dovrà darsi comunicazione scritta in cui saranno indicati i nomi del Direttore dei lavori, dell'impresa appaltatrice, del Collaudatore in corso d'opera, allegandovi copia dell'autorizzazione sismica rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Benevento, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7/1/83 n° 9 e s.m.i., artt. 93 e 65 D.P.R. 6/6/2001 n. 380, art. 17 L. 2/2/1974 n. 64 e art. 4 L. 5/11/1971 n. 1086. **Unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire deve presentare il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) dell'impresa esecutrice dei lavori. I lavori che inizieranno senza D.U.R.C. saranno immediatamente sospesi dall'Ufficio Tecnico e i relativi atti saranno trasmessi alle Autorità competenti per i provvedimenti consequenziali.**
- 2) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 3) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 4) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici nei limiti e secondo le procedure di cui all'art. 22, D.P.R. n. 380 del 2001.
- 5) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 come modificata dagli artt. 52 e segg. del D.P.R. n. 380 del 2001 e relative norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii. ed alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare:
  - a) il costruttore dovrà presentare denuncia prima di iniziare le opere in cemento armato con allegata la dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico di collaudo;
  - b) il destinatario del permesso dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità e l'agibilità, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001.
- 6) La ditta intestataria del presente permesso di costruire, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà dare comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla-osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà. Le recinzioni dovranno essere ubicate in loco dall'U.T.C. secondo le modalità del Regolamento Edilizio vigente, previa domanda da parte della ditta concessionaria.
- 7) Qualora non siano stati indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalarti per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professione nei limiti di competenza.
- 9) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 6, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato.
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il permesso di costruire e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei

servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio tecnico comunale competente.

- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio tecnico comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonato o sospesi per più di un mese.
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 14) In base agli artt. 123 e 125 del D.P.R. n. 380 del 2001, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipi approvati con Decreto del Ministero dell'industria e commercio 13 dicembre 1993 (G.U. 20 dicembre 1993, n. 297) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993).
- 15) Per l'apertura di accessi pedonali e/o passi carrabili su strade pubbliche dovrà essere richiesta apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- 16) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo l'intervenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite a norma del regolamento, previo benestare dell'U.T.C. che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 17) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
- 18) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta ai sensi dell'art. 25, D.P.R. n. 380 del 2001 allo Sportello unico, allegando a questa il certificato di collaudo delle opere edili, ove necessario, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione e la dichiarazione del direttore lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. Inoltre alla richiesta andrà allegata anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 115 del D.P.R. n. 380 del 2001. Nel caso gli uffici comunali lo ritenessero necessario, verrà richiesta l'ulteriore documentazione prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- 19) Il destinatario del permesso, il direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 29, D.P.R. n. 380 del 2001. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 20) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario previa autorizzazione comunale;
- 21) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 22) Ai fini della tutela ambientale si fa obbligo di rispettare le norme di attuazione del **Piano Territoriale Paesistico del Massiccio del Taburno** ed in particolare dovranno essere evitate superfici in cemento a faccia vista e per le coperture dovranno essere utilizzate esclusivamente tegole in argilla.

- 23) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
- a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. 27 giugno 1987, n. 148, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
  - b) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, nonché agli artt. 77-82, D.P.R. n. 380 del 2001;
  - c) agli artt. 107 e segg., D.P.R. n. 380 del 2001 in materia sicurezza degli impianti;
  - d) alla legge 19 marzo 1990, n. 55(G.U. 25 maggio 1990, n. 120)recante "Nuove disposizioni per la prevenzione alla delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7, comma 1, prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55 del 1990, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;
  - e) al D.P.C.M. 1 marzo 1991 (G.U. 8 marzo 1991, n. 57) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico, nonché alle successive modificazioni ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì 19/05/2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*f.to (Arch. Pietro Francesco BUONANNO)*

## Documento di Consultazione

Il sottoscritto **dichiara** di aver ritirato oggi \_\_\_\_\_ l'originale del presente permesso di costruire con n. \_\_\_\_\_ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

\_\_\_\_\_  
**IL DICHIARANTE** (firma leggibile)